



24/03/2020

Mobilità 2020, come funzionano le preferenze

Le **preferenze che si potranno esprimere saranno complessivamente 15** e saranno espresse, per tutti gli ordini e gradi, attraverso il codice di istituzione scolastica autonoma.

Nel caso di **preferenze sia provinciali che interprovinciali**, la ci sarà una domanda unica, ed avrà sempre un massimo di 15 preferenze.

In tal caso, è importante l'ordine con cui si esprimono le preferenze: ad esempio, se si è interessati maggiormente al **trasferimento interprovinciale**, è bene inserire tali preferenze prima di quelle **provinciali** (e viceversa).

Inoltre, bisogna ricordare che nel limite delle **15 preferenze** non esistono vincoli rispetto al numero di tipologia di preferenza da poter inserire, nel senso che si potrebbero scegliere 15 scuole o 15 comuni o anche 15 province.

Invece, per quanto riguarda la domanda di **mobilità professionale**, quindi il **passaggio di ruolo e/o di cattedra**, si dovranno compilare modelli a parte dove è possibile esprimere altre **15 preferenze** differenti nella scelta da quelli eventualmente espressi nel modulo della mobilità territoriale.

Mobilità 2020/2021: quali preferenze

Le preferenze da esprimere per la domanda di mobilità scuola 2020 potranno essere del seguente tipo:

- **scuole**
- **comuni**
- **distretti**
- **codice provincia (solo nel caso della mobilità interprovinciale).**

È necessario mettere in evidenza il fatto che sarà possibile dare la disponibilità per **l'istruzione degli adulti**, in caso di preferenza sintetica, comprendendo: corsi serali degli istituti di secondo grado e centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

Le altre disponibilità sono:

-sezioni carcerarie ove esprimibili;

-sezioni ospedaliere;

-licei europei.

Infine, ricordiamo che continueranno ad essere utilizzati gli specifici codici sede di organico per:

– *i percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti;*

– *le sezioni carcerarie ed ospedaliere;*

– *le sezioni di scuola speciale;*

– *i movimenti tra le sedi di organico dei centri per l'educazione degli adulti (ex CTP).*

Mobilità 2020/2021: preferenze puntuali e preferenze sintetiche

Le preferenze delle sedi per la mobilità 2020/2021 sono di tipologia **puntuale o sintetica**.

La **preferenza puntuale** si riferisce ai codici meccanografici dei singoli Istituti, mentre la **preferenza sintetica** si riferisce ai codici meccanografici dei comuni, sub distretti per comuni metropolitani, distretti scolastici e province.

Il docente, pertanto, può esprimere anche **15 preferenze puntuali** di scuole, anche di province differenti o di comuni differenti (anche di province diverse), oppure può esprimere anche **15 preferenze sintetiche** di comuni di province differenti oppure 15 distretti scolastici dell'intero territorio nazionale (escluse le province di Trento e Bolzano), oppure può esprimere anche 15 preferenze di province esclusa quella di titolarità. È possibile anche scegliere di fare delle preferenze miste, tra quelle puntuali e quelle sintetiche. Ricordiamo, infine, che il docente non è obbligato ad esprimere tutte e 15 le preferenze, potrebbe anche decidere di esprimere una sola preferenza.

Se la preferenza è puntuale o più circoscritta

Ai sensi dell'art.6, comma 5, dell'ipotesi del CCNI mobilità 2019-2022, è chiarito che le operazioni di cui al comma 2 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1 e si svolgono secondo la tempistica prevista nelle relative Ordinanze Ministeriali.

Secondo l'ordine delle preferenze espresse, il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisisce la titolarità su scuola. Qualora una domanda sia soddisfatta mediante la preferenza sintetica comune, distretto o provincia, al docente viene assegnata la titolarità nella prima scuola disponibile secondo l'ordine del Bollettino ufficiale. In tali ipotesi poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole comprese nel codice sintetico, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che l'ha richiesta con indicazione puntuale o più circoscritta a livello territoriale sia pure con

punteggio inferiore ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola disponibile all'interno dell'espressa preferenza sintetica. In tal caso non si applica il temuto blocco triennale della mobilità.

Ordine sequenziale delle preferenze

Ai sensi dell'art.11, comma 6, del CCNI mobilità 2019-2022, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, le modalità di assegnazione delle cattedre orario, sia nei movimenti a domanda sia nei trasferimenti d'ufficio, sono le seguenti:

1) in caso di preferenza puntuale (singola scuola o istituto) sono esaminate in stretto ordine sequenziale: a) le cattedre interne alle scuole; b) le cattedre orario esterne dello stesso comune; c) le cattedre orario esterne tra comuni diversi;

2) in caso di preferenza sintetica (comune, distretto, provincia) sono esaminate in stretto ordine sequenziale: a) le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino; b) le cattedre orario esterne con completamento all'interno del comune per ciascuna scuola o istituto, secondo l'ordine del bollettino; c) le cattedre orario esterne con completamento anche tra comuni diversi, secondo l'ordine del bollettino;

In caso di mancato soddisfacimento sulla preferenza esaminata, puntuale o sintetica, si procede all'esame delle successive preferenze, sempre secondo i sopra esposti criteri.

Tempistica mobilità

RUOLO	DATA PRESENTAZIONE DOMANDA	DATA PUBBLICAZIONE ESITI
Personale docente	Dal 28 marzo al 21 aprile 2020	26 giugno 2020
Personale educativo	Dal 4 al 28 maggio 2020	10 luglio
Personale ATA	Dal 1° al 27 aprile 2020	2 luglio
Insegnanti di religione	Dal 13 aprile al 15 maggio 2020	1° luglio 2020

DOMANDE DI MOBILITÀ

Quando si presentano

- Docenti dal **28 marzo al 21 aprile 2020**
- Personale educativo dal **4 al 28 maggio 2020**
- A.T.A. dall'**1 al 27 aprile 2020**
- Docenti di religione dal **13 aprile al 15 maggio 2020**



Ministero dell'Istruzione

Graduatorie interne di Istituto, vanno formulate e pubblicate entro il 6 maggio

Graduatorie interne di istituto docenti, formulazione e pubblicazione entro i 15 giorni successivi alla presentazione delle domande di mobilità.

L'articolo **19** (per la scuola dell'infanzia e primaria) e l'articolo **21** (per la scuola secondaria) del CCNI sulla mobilità 2019/22 prevedono quanto segue:

19. Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall'O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all'albo dell'istituzione scolastica delle relative graduatorie comprendenti gli insegnanti titolari su scuola.

20. I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all'Albo le graduatorie per l'individuazione dei soprannumerari...

Le graduatorie interne di Istituti, dunque, vanno formulate e pubblicate dai dirigenti scolastici entro i 15 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle domande di mobilità.

Pertanto, considerato che il **21 aprile** è il termine ultimo (fissato dall'OM 182) di presentazione delle succitate domande, **le graduatorie interne di istituto vanno formulate e pubblicate dai dirigenti scolastici entro il prossimo 6 maggio 2020.**

Mobilità 2020/21, chi presenta le domande online e chi cartacea

Mobilità, domande personale docente dal 28 marzo al 21 aprile 2020. Domande online e domande cartacee.

Presenta la domanda tramite il portale **Istanze Online** il:

- personale docente
- personale ATA
- personale educativo.

Presenta la domanda in **modalità cartacea**:

- i docenti di religione cattolica.

Mobilità docenti, i "blocchi" sono tre

Nel CCNI firmato il 6 marzo 2019 e valevole per il triennio 2019/22 **non c'è alcun accenno ad un eventuale blocco triennale per i neoassunti qualora volessero produrre domanda anche interprovinciale.**

Prova ne è che **tutti i neoassunti dello scorso anno (2018/19)** hanno potuto inoltrare anche o solo **domanda di trasferimento per altra provincia (esprimendo anche più province nell'unica domanda o solo esprimendo preferenze per altra provincia).**

Dal momento che il CCNI è triennale, non si può certo pensare ad una disparità tra i neoassunti del 2018/19 rispetto a quelli del 2019/20, per cui anche tali docenti inseriti nelle GAE o nei concorsi 2016 e 2018 (con le eccezioni che dirò dopo) **potranno tranquillamente inoltrare domanda di trasferimento anche per altra provincia.**

Conclusioni e blocchi che rimangono da "sbloccare"

La collega che ci scrive, entrata quindi in ruolo da GAE il 1 settembre 2019/20 può stare tranquilla e inoltrare domanda di trasferimento scegliendo anche o solo preferenze per altra provincia così come hanno fatto i suoi colleghi lo scorso anno.

Rimangono invece, almeno fino ad oggi, **3 tipologie di "blocchi", che avranno delle ripercussioni anche per i prossimi neo assunti in ruolo:**

1. **blocco dei tre anni nella stessa scuola (già in vigore dall'a.s. 2019/20):**

quando nella domanda di trasferimento/passaggio ottengo una scuola indicata puntualmente nella domanda (es. IC Manzoni), a meno che non sto utilizzando una precedenza e non ottengo il comune in cui la esercito o sono un perdente posto. **Tale blocco riguarda tutti i docenti di qualunque ordine e grado e indipendentemente dal canale di reclutamento;**

2. **blocco dei 5 anni nella stessa scuola di assunzione per i docenti di I e II grado DM 631.**

Riguarda i docenti **inseriti nella graduatoria del concorso 2018 ex FIT entro il 31/12 (o mesi successivi), quindi, con riferimento al DM 631 del 25 settembre 2018.** Per loro il blocco è partito **il 1 settembre 2019** per cui non potranno richiedere trasferimento o passaggio per 5 anni.

Si ricorda, invece, che gli altri docenti sempre ex FIT, individuati però entro il 31/8 (**DDG 85/2018**) e che hanno già svolto il FIT (contratto a TD ecc.) e riconfermati o no sulla scuola in cui hanno svolto il percorso, **non rientrano nel blocco**

1. **blocco dei 5 anni nella stessa scuola di assunzione inserito nel decreto scuola** Riguarderà tutti i prossimi neo assunti in ruolo **a partire dal 1 settembre 2020.** Il blocco riguarderà tutti, indipendentemente da quale canale saranno reclutati (GAE, Concorsi 2016, concorsi 2018 e successivi compresa la "call veloce" o la possibilità di inserirsi in coda al concorso 2018 in altra regione) e dal grado o ordine di scuola di assunzione. Il blocco, si ricorda, non riguarda solo i trasferimenti o i passaggi, ma anche le assegnazioni o utilizzazioni.